

# ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE

Il giorno 20 dicembre 2024 in Rovato (BS) presso la sede di Cogeme Energia

TRA

COGEME ENERGIA SRL, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Sig. Giacomo Fogliata, dal Direttore Generale Ing. Paolo Paoletti, e dalla Responsabile Risorse  
Umane Sig.ra Daniela Zamboni  
(nel seguito, la "Società" o "Cogeme Energia")

*da una parte*

E.

Le Rappresentanze sindacali Unitarie di Cogeme Energia con l'assistenza di, FILCTEM CGIL Brescia nella persona della Segretaria Sig.ra Patrizia Moneghini e del Sig. Davide Caporella (nel seguito, "CGIL")

dall'altra parte

collettivamente definiti le "Parti" o la "Parte" quando è fatto riferimento indifferentemente all'uno o all'altro di essi.

\*\*\* \*\*

**PREMESSO CHE:**

- a) Cogeme Energia, in relazione al proprio assetto organizzativo, assicura ai propri Lavoratori, come *infra* definiti, il servizio di mensa diffusa,
- b) Per servizio di mensa diffusa si intende quello fruibile attraverso l'utilizzo di specifiche tessere elettroniche o totalmente digitali grazie all'utilizzo di apposite app elettroniche, in pubblici esercizi dislocati sui territori convenzionati con la società Edenred,
- c) Il servizio di mensa diffusa a favore dei Lavoratori non può essere compensato da relativa monetizzazione,
- d) L'erogazione del servizio di mensa diffusa è regolata dai seguenti principi:
  - è necessario che i Lavoratori siano in servizio;

[illegible]

- il diritto all'erogazione del servizio di mensa diffusa è strettamente connesso all'effettiva prestazione lavorativa che deve essere superiore ad almeno cinque ore;
- è escluso il diritto al servizio giornaliero di mensa diffusa giornaliera nei casi di assenza dal servizio per l'intera giornata, per qualsiasi motivazione ad essa riferibile (es. ferie, festività);

**TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

## **1. PREMESSE E DEFINIZIONI**

### **1.1 Premesse ed Allegati**

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **1.2 Definizioni**

Nel presente Accordo, ove non diversamente specificato, i termini di seguito elencati ed utilizzati con lettera iniziale maiuscola, al singolare o al plurale, hanno il significato per ciascuno di essi nel seguito indicato:

**"Accordo"**: indica il presente Accordo tra le Parti.

**"Buono/i Pasto"**: indica/no il/i Buono/i Pasto elettronico/i fruibile/i attraverso l'utilizzo di specifiche tessere elettroniche o totalmente digitali grazie all'utilizzo di apposite app elettroniche; in pubblici esercizi dislocati sui territori convenzionati con la società Edenred.

**"Buono pasto Ordinario"**: indica il Buono Pasto attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario articolato su mattino e pomeriggio e con pausa pranzo obbligatoria;

**"Buono Pasto Straordinario"**: indica il Buono Pasto attribuibile i) nelle giornate in cui l'orario ordinario dei Lavoratori prevede solo prestazione lavorativa al mattino, nonché in caso di effettuazione di lavoro straordinario debitamente autorizzato; ii) nelle giornate non lavorative/festive lavorate.

**"Edenred"**: indica la società emettrice e fornitrice dei Buoni Pasto.

**"Lavoratori"**: indica tutte le lavoratrici e i lavoratori assunti a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, compresi le lavoratrici e i lavoratori somministrati e le tirocinanti e i tirocinanti curriculari o extracurriculari, aventi diritto ai Buoni Pasto.

**"Responsabile"**: indica i referenti della società come rappresentato dall'organigramma aziendale.

**"Società"**: ha il significato indicato in epigrafe.



## **DISCIPLINA, ENTITA', MODALITA' DI EROGAZIONE E FRUIZIONE DEI BUONI PASTO**

### **2. AVENTI DIRITTO**

2.1 Le Parti concordano di istituire il riconoscimento di Buoni Pasto giornalieri di importo fisso per tutti i Lavoratori.

### **3. VALORE NOMINALE DEL BUONO PASTO ELETTRONICO**

3.1 Il valore nominale del Buono Pasto è pari a € 12,00 (dodici/00), con decorrenza dal 01 gennaio 2025. Al fine di garantire la corretta attribuzione pratica dei Buoni Pasto verrà garantito, sino a tutto il mese di febbraio 2025, l'attuale servizio di mensa diffusa.

3.2 Il valore nominale del Buono Pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all'importo esente previsto dalla normativa vigente; oltre tale limite, la sola differenza forma reddito imponibile ed è assoggettata alle ritenute di legge.

3.3 I Buoni Pasto spettanti sono comunicati da Cogeme Energia ad Edenred, sulla base dei giorni lavorati dai Lavoratori, così come rilevati dal prospetto presenze.

3.4 Eventuali Buoni Pasto Straordinari devono essere autorizzati dal Responsabile e richiesti dall'interessato mensilmente, di norma entro il giorno 5 del mese successivo a quello di maturazione.

3.5 I Buoni Pasto fruibili mediante apposita card denominata Edenred Card nel pieno rispetto di quanto previsto dal "CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA Edenred" allegato al presente accordo:

3.6 I Buoni Pasto sono spendibili fino alla data di scadenza stabilita da Edenred.

### **4. TIPOLOGIE BUONI PASTO**

4.1 Convenzionalmente i Buoni Pasto sono suddivisi in due tipologie:

- Buono Pasto Ordinario;
- Buono Pasto Straordinario.

4.2 L'erogazione del Buono Pasto spetta anche nei casi di missione che copra l'intera giornata lavorativa, purché in quello stesso giorno sia previsto lavoro antimeridiano, interruzione e lavoro postmeridiano. Non spetta invece ai Lavoratori che usufruiscono del trattamento di trasferta.



## 5. CONDIZIONI PER LA MATURAZIONE

5.1 Il riconoscimento giornaliero del Buono Pasto, in sostituzione del servizio di mensa, è regolato dalle seguenti condizioni:

- a) i Lavoratori devono essere in servizio effettivo, con prestazione certificata dall'apposito tabulato di entrata/uscita;

5.2 Le assenze orarie, previste da disposizioni normative e contrattuali, non precludono la maturazione al diritto del Buono Pasto, a condizione che la prestazione lavorativa resa dai Lavoratori nella giornata risulti secondo le modalità previste al successivo punto 6.

## 6. ASSEGNAZIONE DEL BUONO PASTO

6.1 I Buoni Pasto Ordinari vengono riconosciuti agli aventi diritto:

- a) per i Lavoratori con orario a tempo pieno, spetta nella misura massima di uno al giorno per le sole giornate per le quali tali orari prevedano un'effettiva presenza in servizio di almeno 4 (quattro) secondo quanto previsto dall'accordo in materia di "orario di lavoro" sottoscritto in data 28.02.2023;
- b) per i Lavoratori con orario part time di almeno 4 (quattro) ore giornaliere, spetta nella misura massima di uno al giorno, per un'effettiva presenza in servizio di almeno 4 ore;
- c) per i Lavoratori con inquadramento di tirocinio extracurriculare spetta nella misura massima di uno al giorno per le sole giornate di effettiva presenza.

6.2 I Buoni Pasto Straordinari sono attribuiti:

- a) ai Lavoratori che sono autorizzati ad effettuare attività di recupero non rese in precedenza nelle giornate di lavoro; resta valido quanto previsto al precedente punto 6.1;
- b) ai Lavoratori che nelle giornate non lavorative o festive hanno reso, per lo svolgimento di attività straordinarie ritenute indifferibili, una prestazione lavorativa previa autorizzazione dal Responsabile, e sempre se rispettate le condizioni di cui al precedente punto 6.1.

## 7. MODALITÀ DI EROGAZIONE

La quantificazione dei Buoni Pasto spettanti ai Lavoratori è effettuata in base al sistema di rilevazione delle presenze. I Buoni Pasto vengono erogati mensilmente ai Lavoratori entro il primo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla maturazione del diritto alla loro ricezione. I Lavoratori prendono visione del regolamento di utilizzo dei Buoni Pasto da

*[Area containing several handwritten signatures in blue ink.]*



Entered. Tale regolamento, al quale i Lavoratori devono attenersi scrupolosamente per il corretto utilizzo dei Buoni Pasto, viene allegato al presente Accordo (Allegato 1).

## 8. AREA RISTORO

La Società intende mettere a disposizione un'area di ristoro, all'interno della sede principale, accessibile dai Lavoratori a far data dal 01 marzo 2025 negli orari compresi tra le ore 12.00 e le ore 14.00, previa prenotazione e fino ad esaurimento di n. 8 (otto) posti. L'accesso al di fuori degli orari indicati è consentito solo previa autorizzazione del Responsabile.

### 8.1 Prenotazione dell'accesso:

- a) L'accesso all'area ristoro avviene esclusivamente previa prenotazione obbligatoria, effettuabile giornalmente tramite il *tablet* posizionato all'ingresso dell'area.
- b) Il sistema di prenotazione consente di scegliere una fascia oraria tra quella disponibili. Ciascun dipendente può prenotare una fascia di tempo di utilizzo da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 60 minuti.
- c) La prenotazione può essere effettuata solo nel giorno di competenza della prenotazione, dalle ore 8.00 alle ore 14.00. In caso di rinuncia o modifica, i Lavoratori sono tenuti a cancellare o aggiornare la prenotazione direttamente tramite il sistema, per consentire la fruizione da parte di altri lavoratori.

### 8.2 Dotazioni e utilizzo degli strumenti aziendali:

- a) l'area ristoro è dotata di: a) tavoli e sedie per il consumo dei pasti; b) n. 2 forni (uno a microonde e uno elettrico) per il riscaldamento del cibo; c) strumenti di pulizia.
- b) È responsabilità dei Lavoratori utilizzare correttamente le attrezzature messe a disposizione, garantendone la pulizia dopo ogni utilizzo.
- c) Eventuali malfunzionamenti o danni alle attrezzature devono essere immediatamente segnalati al Responsabile.
- d) La Società garantisce la regolare pulizia e sanificazione dell'area ristoro, quotidiana, effettuata al di fuori degli orari di utilizzo.

### 8.3 Sicurezza e comportamenti

- a) I Lavoratori sono tenuti a mantenere un comportamento decoroso, evitando ogni azione e comportamento che possano arrecare disturbo ad altri.
- b) È vietato introdurre persone esterne alla Società.
- c) Non è consentito trattenersi nell'area ristoro oltre il tempo prenotato.

### 8.4 Controlli e sanzioni

La Società si riserva il diritto di monitorare l'utilizzo dell'area ristoro e del sistema di prenotazione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni previste nel presente Accordo.



Qualsiasi abuso del sistema di prenotazione o comportamento non conforme al presente regolamento potrà essere oggetto di valutazione per eventuali provvedimenti disciplinari.

## **9. UTILIZZO DEI BUONI PASTO IN OCCASIONE DI ATTIVITA' PRESTATATA SUL TERRITORIO**

9.1 Al fine di rispettare le finalità del presente Accordo, i lavoratori che prestano il loro servizio sul territorio sono tenuti a recarsi in esercizi situati entro e non oltre un raggio di 10 (dieci) chilometri dal sito ove si sta svolgendo l'attività.

9.2 Il mancato rispetto di tale vincolo comporterà quanto previsto dal vigente CCNL applicato.

## **10. BUONO PASTO RICONOSCIUTO AI DIPENDENTI CHE OPERANO SUL TERRITORIO (AD ESCLUSIONE DELLA SEDE DI ROVATO)**

10.1 Nel caso in cui i dipendenti che operano sul territorio sostengano una spesa documentata complessiva superiore a € 12,00 – valore nominale dei Buoni Pasto, sarà riconosciuto, a titolo di rimborso spese accessorie, l'importo massimo di € 1,00 (un/euro).

10.2 Il rimborso sarà subordinato alla presentazione della documentazione giustificativa, della spesa sostenuta.

10.3 Il rimborso verrà erogato con cadenza mensile, mediante accredito diretto nella busta paga del mese successivo alla ricezione della documentazione. La documentazione giustificata dovrà essere inviata al Responsabile entro e non oltre la fine del mese relativo alla del sostenimento della spesa giustificata.

10.4 L'importo rimborsato sarà trattato quale rimborso spese documentato, esente da contribuzione previdenziale e da imposizione fiscale.

10.5 Non saranno prese in considerazione richieste di rimborso relative a scontrini o fatture incomplete, illeggibili o non riferibili ai generi alimentari o servizi di ristorazione.

## **11. SMART WORKING**

11.1 Per l'erogazione dei Buoni Pasto ai Lavoratori in *smart working* si fa riferimento al punto 6 dell'Accordo Sindacale firmato in data 30 agosto 2022 (Allegato 2).



## 12. DISPOSIZIONI FINALI

12.1 Il presente Accordo è valido a decorrere dal giorno 01 gennaio 2025 e resta in vigore fino a nuova regolamentazione. Le Parti, si impegnano sin da ora a costituire un Comitato composto da cinque membri (due rappresentanti azienda, due RSU e un/una segretario/a verbalizzante), che avrà il compito di attivare periodicamente (cadenza trimestrale/quadrimestrale) un tavolo di confronto, al fine di valutare l'efficacia e l'aderenza del presente Accordo alle necessità organizzative avendo particolare cura di evidenziare eventuali discrepanze economiche tra il valore nominale del buono pasti e il valore di mercato.



## 13. ALLEGATI

Sono allegati al presente Accordo e ne formano parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- Allegato 1: CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA SERVIZIO TICKET RESTAURANT per l'utilizzo dei Buoni Pasto;
- Allegato 2: Accordo Sindacale firmato in data 30 agosto 2022

Luogo e data

Letto, confermato, sottoscritto



Capella Dube

